

A.C. 2449-C - Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE).

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat*, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva»;

b) al comma 5, le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli *habitat* esterni alle zone di protezione speciale»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare».

2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da apportare, espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea, al quale devono uniformarsi. Il preventivo parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «e della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli fatte salve le attività previste dalla presente legge»;

b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE).

Sopprimerlo.

*43. 24. Catanoso.

Sopprimerlo.

*43. 32. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Sopprimerlo.

*43. 41. Oliverio, Mariani, Gozi, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Farinone, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Laratta, Schirru, Villecco Calipari, Sarubbi, Damiano, Lovelli.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e comunque evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;

b) al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 2 della stessa direttiva»;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le misure di prevenzione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357, per quanto possibile, anche per gli habitat limitrofi alle zone di protezione speciale».

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione, delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V della stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis».

3. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con validazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, ovvero del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

5. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».

43. 39. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine del capoverso.

43. 54. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

43. 201.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), capoverso, alinea, sopprimere le parole:, per ogni singola specie.

*43. 52. Catanoso.

Al comma 2, lettera a), capoverso, alinea, sopprimere le parole:, per ogni singola specie.

***43. 55.** Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, la parole: anche qualora si tratti di specie migratorie.

43. 56. Ruvolo.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***43. 50.** Ceccacci Rubino, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Della Vedova, Granata, Frassinetti, Repetti, La Loggia, Biancofiore, Boniver, Perina, Malgieri, Nirenstein, Lunardi, Stanca, Mancuso, Tortoli, Carlucci, Versace, Catanoso.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***43. 51.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mariani, Farinone, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Laratta, Schirru, Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Vилlecco Calipari, Sarubbi, Damiano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***43. 58.** Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: posticipare aggiungere le seguenti:, non oltre la prima decade di febbraio.

43. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: preventivo parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da:, sentiti gli equivalenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: entro dieci giorni dalla richiesta, sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla Commissione europea.

43. 59. Ruvolo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: preventivo parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività venatoria deve rispettare l'arco temporale massimo di cui al presente articolo e deve comunque concludersi, anche in caso di eventuale posticipazione, entro la prima decade del mese di febbraio.

43. 60. Zucchi, Farinone, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Mariani, Realacci, Zamparutti, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Vилlecco Calipari.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: preventivo parere aggiungere la seguente: vincolante.

43. 61. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Subemendamenti all'emendamento 43. 100 della Commissione

All'emendamento 43. 100 della Commissione, sostituire le parole: espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi con le seguenti: vincolante espresso dall'ISPRA.

0. 43. 100. 2. Ruvolo, Vietti.

All'emendamento 43. 100 della Commissione, sostituire le parole: al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti con le seguenti: o dagli istituti regionali ove istituiti, al quale devono uniformarsi.

0. 43. 100. 1. Brugger, Zeller.

All'emendamento 43. 100 della Commissione, dopo le parole: ove istituiti aggiungere le seguenti: e riconosciuti dalla Commissione europea.

0. 43. 100. 3. Ruvolo, Vietti.

All'emendamento 43. 100 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove l'ISPRA non si esprima nei termini prescritti, la richiesta di deroga si intende respinta.

0. 43. 100. 4. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi, Giachetti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di validazione fino alla fine della lettera con le seguenti: espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

43. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:, sentiti gli equivalenti fino a: Commissione europea.

43. 62. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sentiti gli con le seguenti: ovvero dagli.

43. 63. Brugger, Zeller.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove l'ISPRA non si esprima nei termini prescritti, la richiesta di deroga si intende respinta.

43. 64. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, dopo le parole: «del 2 aprile 1979» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),»;

b) al comma 3, le parole «, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di uno o più Ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».

43. 65. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di altri ministri interessati, annulla i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. L'annullamento avviene in tempi tali che l'applicazione della deroga non arrechi danno alla fauna selvatica».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «della citata direttiva 2009/147/CE,

provvedono» aggiungere le seguenti: «con atto amministrativo, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

43. 53. Catanoso.

A.C. 2449-C - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la direttiva europea 2009/112/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE, e la direttiva

2009/113/CE del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE, sul rilascio della patente di guida ed in particolare sul rilascio delle patenti in casi di epilessia, diabete mellito e disabilità visiva, obbligano i vari Stati ad uniformare la propria legislazione entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive stesse;

le due direttive aggiornano le indicazioni ai riscontri scientifici e offrono maggiore sicurezza per tutti, rimuovendo le pesanti discriminazioni su quell'articolato mondo dell'epilessia composto da oltre 350.000 cittadini italiani: in base a queste due direttive alcune crisi epilettiche potrebbero venir definite come «crisi epilettiche provocate» (indotte da stanchezza e stress) oppure come «unica crisi epilettica non provocata» (unico fatto, episodico), e porterebbero, in base alla prima definizione, alla non sospensione della patente oppure alla sospensione massima di mesi 6 secondo la seconda definizione; ed inoltre i casi di guarigione potranno finalmente essere riconosciuti e non discriminati come oggi (basti pensare all'obbligo di rinnovo biennale della patente per tutta la vita), con i tempi di rilascio e di rinnovo che saranno in armonia con le evidenze scientifiche; ovvero ridotti a un anno di assenza delle crisi in generale, con la possibilità anche di periodi minori in condizioni specifiche.

impegna il Governo

a predisporre tutti gli atti necessari affinché le direttive di cui sopra possano essere recepite nei tempi e nelle modalità stabilite dalle stesse.

9/2449-C/1.Froner.

La Camera,
premessi che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame introducono modifiche più o meno rilevanti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, il principale provvedimento normativo a carattere ordinamentale che disciplina le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea;

nel corso di questa legislatura sono stati già presentati in questo ramo del Parlamento progetti di legge parlamentare in ordine ad un'organica modifica della legge n. 11 del 2005 al fine di adeguarla in maniera completa ed efficace alle principali innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, e dal 31 luglio 2008 si è svolta un'indagine conoscitiva in Commissione XIV sull'attuazione della legge n. 11 del 2005 e sulle prospettive di riforma;

è auspicabile pertanto che una legge organica di riforma, capace di modificare la legge n. 11 del 2005 con una visione coerente e sistematica, al fine di adeguarla in maniera efficace a tutte le innovazioni introdotte in ambito europeo, venga messa all'ordine del giorno quanto prima;

l'articolo 9 del provvedimento in esame introduce, in particolare, un nuovo articolo 4-*quater* alla legge n. 11 del 2005, in merito alla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, prevedendo l'obbligo per il Governo, entro tre settimane dall'inizio dell'esame sul rispetto del principio di sussidiarietà su progetti di atti legislativi dell'Unione europea, di fornire un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito;

ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 4-*quater*, tale informazione dovrà, in particolare, avere ad oggetto una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale;

pur valutando positivamente l'obbligo del Governo di presentare una relazione al fine di rendere l'esame parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà maggiormente efficace, appare ambigua la formulazione proposta nel comma 2, lettera a), laddove sembra prevedere che la valutazione complessiva del progetto da parte dell'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, debba innanzitutto avvenire attraverso l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale;

ai sensi dell'articolo 3-*ter* del Trattato sull'Unione europea, in virtù del principio di sussidiarietà, «l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della

portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione», a prescindere, dunque, dal loro contrastare o meno con gli interessi nazionali dei 27 stati membri; una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 3-ter introdotto dal Trattato di Lisbona, dovrebbe pertanto valutare se l'intervento normativo possa essere più efficacemente svolto a livello degli stati membri, a prescindere dalla sua contrarietà ai diversi interessi nazionali,

impegna il Governo

nel presentare la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, quale introdotto dall'articolo 9 del provvedimento in esame, a dar conto del fondamento della competenza dell'Unione europea sul progetto di atto in esame, in particolare alla luce del principio di sussidiarietà quale enunciato dall'articolo 3-ter del Trattato, considerando l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale, di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, lettera a), come un elemento di informazione ulteriore, funzionale più alla fase ascendente, relativa al merito del provvedimento, che non all'esercizio del vaglio sul rispetto del principio di sussidiarietà.

9/2449-C/2.Farinone, Gozi.

La Camera,
premessi che:

l'articolo 17 del disegno di legge in esame enuncia i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/28/CE;

la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 23 aprile 2009, «sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», all'articolo 3, stabilisce obiettivi obbligatori nel campo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungersi entro il 2020: una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 20 per cento del consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020 ed una quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro;

verosimilmente, il raggiungimento della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti potrebbe comportare un vertiginoso aumento della domanda di materie prime per produrre biocarburanti;

la crescita della domanda di biocarburanti (siano essi biodiesel ricavato da colture come la soia, la colza, il girasole, oppure bioetanolo ricavato da mais, canna da zucchero e barbabietole) è stata tra le cause della crisi dei prezzi dei prodotti alimentari che si è abbattuta sui mercati internazionali, tra il 2007 e il 2008, e la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in occasione della pubblicazione del suo rapporto annuale *The State of Food and Agriculture (SOFA) 2008*, si è detta preoccupata per l'aumento dell'uso dei biocarburanti, alla luce delle possibili ripercussioni sull'obiettivo della sicurezza alimentare mondiale, della protezione dei contadini poveri, della promozione del generale sviluppo rurale e della sostenibilità ambientale;

l'Italia è già uno dei più importanti paesi produttori in Europa, con una capacità produttiva di oltre 1.657.000 tonnellate di biocarburanti l'anno, ripartita in 15 impianti operativi, mentre sono in fase di realizzazione quattro nuovi impianti per la produzione di biodiesel per un totale di ulteriori 600.000 tonnellate;

tuttavia, la scarsa reperibilità in territorio italiano di superfici destinabili alla coltivazione dei vegetali adatti per la produzione dei biocarburanti ha comportato che il biodiesel prodotto nel nostro Paese sia ottenuto prevalentemente da materie prime importate, determinando un duplice rischio: da un lato quello di vanificare qualsiasi vantaggio dal punto di vista della sostenibilità ambientale a causa delle emissioni connesse al trasporto dei prodotti agricoli dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione in biocarburanti; e dall'altro, quello dell'aumento vertiginoso delle superfici coltivabili acquistate o prese in concessione dalle imprese italiane dai Paesi interessati in Africa, Asia ed America (cosiddetto fenomeno del *land grabbing*), determinando un radicale mutamento della destinazione d'uso delle superfici agricole dedicate non più alla coltivazione a fini alimentari, bensì alla produzione per fini energetici;

l'impiego di biocarburanti di prima generazione non rappresenta l'unica via per raggiungere il *target* europeo della quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti di ciascuno Stato membro; meriterebbero, infatti, maggiore attenzione da parte del Governo soluzioni alternative al loro utilizzo, quali l'auto elettrica e la tecnologia ad idrogeno applicata ai mezzi di trasporto, con un conseguente aumento di investimenti in energie alternative quali l'energia solare; così come andrebbe sostenuta la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, come quelli derivanti da residui ligneo-cellulosici o da scarti alimentari, tra cui il bio-metano;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della direttiva 2009/28/CE il Governo italiano è chiamato ad adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ed a notificarlo alla Commissione europea entro il 30 giugno 2010,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee e internazionali, per promuovere una moratoria sull'ulteriore espansione della produzione di biocarburanti da filiera lunga, in attesa che le Nazioni Unite ne valutino pienamente l'impatto a livello globale, garantendo altresì il pieno rispetto dei diritti umani delle comunità locali coinvolte e la sostenibilità ambientale dei territori nei quali esse vivono;

a non espandere - nell'ambito del piano d'azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva europea 2009/28/CE per la promozione delle energie alternative (RED) - l'utilizzo dei biocarburanti prodotti da biomasse coltivate esternamente dal territorio nazionale oltre gli attuali livelli, sia nel settore dei trasporti sia negli altri settori rilevanti, prevedendo contestualmente adeguate misure di tutela per i biocarburanti da filiera corta;

a predisporre quanto prima un piano d'azione volto ad incentivare la ricerca e lo sviluppo dei cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, l'espansione del mercato dell'auto elettrica, nonché lo sviluppo delle tecnologie basate sull'utilizzo dell'idrogeno, al fine di raggiungere l'obiettivo comunitario della quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti di ciascuno Stato membro.

9/2449-C/3. Gozi, Realacci, Evangelisti, Oliverio, Servodio.

La Camera,

premesso che:

il disposto della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001) ha stabilito di trasferire alle regioni il 50 per cento dei proventi delle tasse di concessione governativa relative alla licenza di attività venatoria;

quanto stabilito dalla legge in questione è stato attuato limitatamente agli anni 2000 e 2003 per una quota parziale, vale a dire inferiore al 50 per cento. Dall'anno successivo, e cioè per l'annualità 2004, sarebbe stato possibile il finanziamento annuale;

a partire da quella data i Governi che si sono succeduti non hanno attuato quanto stabilito dalla legge n. 388 del 2000 e conseguentemente le regioni non hanno più usufruito dei finanziamenti statali che gli spettavano;

la legge quadro n. 157 del 1992 sulla regolamentazione del prelievo venatorio e la protezione della fauna selvatica omeoterma è una normativa che delega alle regioni la gestione faunistico-venatoria e ambientale del territorio agro-silvo-pastorale mediante l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), le aziende faunistico-venatorie, le zone di ripopolamento e cattura, le aree pubbliche e private per la riproduzione della fauna selvatica, le oasi e le zone di protezione, queste ultime in attuazione delle direttive e convenzioni internazionali a tutela delle avifaune migratorie;

i proventi del 50 per cento delle tasse venatorie destinate alle regioni potrebbero essere utilizzati e vincolati per opere di miglioramento ambientale e di ricerca scientifica in funzione della tutela, del mantenimento e dell'incremento della fauna selvatica sui nostri territori,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 388 del 2000 recuperando i ritardi nell'erogazione delle risorse economiche destinate alle regioni e alle altre istituzioni delegate ai fini del miglioramento della gestione dell'ambiente, del territorio e della fauna selvatica.

9/2449-C/4.(Nuova formulazione).Realacci, Cenni, Mariani, Velo, Zucchi.

La Camera,

premessi che:

la direttiva 2001/112/CE definisce e regola, in termini di etichettatura e di composizione, i succhi e i nettari di frutta nonché le materie prime destinate alla produzione degli stessi;

la direttiva 2009/106/CE introduce un nuovo Allegato che stabilisce i valori brix minimi per le più diffuse tipologie di succhi e puree di frutta ottenuti da concentrato, in analogia con quanto previsto dallo *Standard Codex (Codex General Standard for fruit juices and nectars)*;

il valore brix indica il contenuto dei solidi solubili espressi come g/100 g di saccarosio e costituisce un requisito di qualità. Infatti esso assicura che il prodotto finito abbia, mediamente, le stesse caratteristiche di un succo ottenuto direttamente dalla spremitura del frutto;

gli Stati membri sono tenuti al recepimento della direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2011;

si rende conseguentemente necessario che il provvedimento nazionale intervenga sollecitamente per dar modo agli operatori di conoscere e di adeguarsi ad una norma cogente che non ha risvolti di etichettatura ma che implica il rispetto di un parametro sostanziale,

impegna il Governo:

a recepire la direttiva 2009/106/CE nella legge comunitaria 2010;

a riconoscere espressamente la possibilità che i prodotti non conformi, etichettati o immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2011, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

9/2449-C/5.Bratti, Realacci, Zucchi.

La Camera,

premessi che:

la tabacchicoltura, da sempre considerata una fonte insostituibile di sviluppo, oltre che di occupazione e di reddito per l'economia del nostro Paese, sta attraversando, al pari di altri comparti produttivi, un momento di grande difficoltà, aggravato da un *trend* di costi e di oneri sempre più elevati e di redditi, al contrario, in declino;

per sostenere e rilanciare l'intero comparto tabacchicolo occorre avviare un processo di ristrutturazione che, puntando sull'efficienza, sull'ammodernamento delle infrastrutture e, soprattutto, sulla qualità della produzione nazionale, eviti la chiusura di molte aziende che operano nel settore e la conseguente perdita di numerosi posti di lavoro,

impegna il Governo

a definire le compensazioni che, d'intesa con gli organi istituzionali regionali e nel quadro della politica PAC sul piano dei nuovi comparti produttivi e della difesa del reddito degli agricoltori, intende promuovere per rilanciare un'agricoltura fortemente orientata, per vocazione naturale, alla produzione del tabacco.

9/2449-C/6.Mario Pepe (PD).

La Camera,

premessi che:

per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici;

gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro habitat; la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a

livello nazionale che a livello comunitario;

ogni tre anni la Commissione elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;

il disegno di legge in esame, prevede che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dell'ISPRA, sentiti gli equivalenti istituti regionali riconosciuti dalla Commissione europea;

detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza, in coordinamento con le regioni, al fine di intensificare gli strumenti di controllo affinché venga rispettato il previsto divieto di esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, così come richiesto dalla direttiva n. 709 del 1974;

ad individuare gli strumenti più adeguati al fine di garantire la necessaria terzietà degli Istituti faunistici regionali chiamati ad esprimere un parere alle richieste di deroga al calendario venatorio da parte delle regioni.

9/2449-C/7. Di Giuseppe, Rota, Razzi, Formisano, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale e per gli equilibri biologici;

gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, appartengono alle specie migratrici. Esse costituiscono un patrimonio comune, e come tale la loro protezione è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ai fini della loro protezione e di un costante controllo contro i rischi di un deterioramento del loro stato di conservazione e dei loro habitat;

la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare, pone dei problemi per i quali si rendono necessari lavori scientifici che permettano, tra l'altro, di valutare l'efficacia delle misure di tutela intraprese sia a livello nazionale che a livello comunitario;

ogni tre anni la Commissione elabora e comunica agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva n. 709 del 1974;

il disegno di legge in esame, prevede che la deroga al calendario venatorio eventualmente richiesta da parte delle regioni, venga eventualmente concessa solo previo parere positivo dell'ISPRA, sentiti gli equivalenti istituti regionali riconosciuti dalla Commissione europea;

detti Istituti faunistici regionali, in realtà non sono di fatto ancora una realtà operante, e il fatto che siano di carattere regionale, rischiano di non dare quelle necessarie garanzie di terzietà ai fini del loro richiesto parere in materia di deroghe richieste da una regione alla quale appartengono,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di sua competenza, in coordinamento con le regioni, al fine di intensificare gli strumenti di controllo affinché venga rispettato il previsto divieto di esercizio venatorio durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, così come richiesto dalla direttiva n. 709 del 1974.

9/2449-C/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Di Giuseppe, Rota, Razzi, Formisano, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, stabilisce i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire

nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂);

il suddetto articolo rischia di non essere sufficiente a istituire quel «quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO₂) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici», come richiesto espressamente dall'articolo 1, comma 1 della medesima direttiva 2009/31; si rammenta come la direttiva ben fotografi l'approccio alla CCS dell'Unione europea, che non considera detta pratica come un possibile alibi per aumentare la quota di energia da fonti fossili (carbone *in primis*...). Il considerando n. 4, della suddetta direttiva recita infatti: «La cattura e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) è una tecnologia ponte che contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Il biossido di carbonio (CO₂) è catturato dagli impianti industriali, trasportato in un sito di stoccaggio e successivamente iniettato in una formazione geologica sotterranea adatta per lo stoccaggio definitivo. Tale tecnologia non dovrebbe servire da incentivo per aumentare la quota di centrali a combustibili fossili. Il suo sviluppo non dovrebbe portare ad una riduzione degli sforzi volti a sostenere le politiche di risparmio energetico, le energie rinnovabili e altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio, in termini sia di ricerca sia finanziari»; il rischio che va quindi evitato è che individuato lo stoccaggio geologico come metodo utile a contenere le emissioni inquinanti, ciò comporti un aumento del consumo dei combustibili fossili anziché puntare sulle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

a prevedere che le attività di stoccaggio geologico - così come espressamente indicato dalla direttiva 2009/31/CE in via di recepimento - non si traducano in un incentivo per un aumento del consumo dei combustibili fossili, penalizzando in tal modo le politiche finalizzate al risparmio energetico e al sostegno delle energie rinnovabili e alle altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio che devono invece essere adeguatamente incentivate.

9/2449-C/8.Piffari, Cimadoro, Scilipoti, Razzi, Formisano, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

tutte le direttive contengono testualmente nei considerando la richiesta agli Stati membri di redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento;

tale richiesta deriva dal punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (GU C 321 del 31 dicembre 2003) che richiede agli Stati membri di redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazioni;

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione invitano gli Stati membri a curare il recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale ritenendo che un siffatto recepimento sia indispensabile per l'applicazione coerente ed efficace di tale legislazione da parte degli organi giurisdizionali, delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e degli operatori economici e sociali;

le tre istituzioni predette con l'accordo interistituzionale hanno convenuto di migliorare la qualità della legislazione attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nell'accordo;

le misure intraprese perseguono lo scopo di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione dei testi legislativi nonché la massima trasparenza nell'iter legislativo;

in particolare i prospetti suggeriti al punto 34 dell'accordo sono funzionali al miglioramento del recepimento e dell'applicazione della legislazione comunitaria, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 del Trattato dell'Unione europea, in coerenza con un adeguato conseguimento dell'obiettivo prefisso dalle direttive e con la necessità di un'efficace esecuzione;

nessuno degli schemi di decreto legislativo che il Governo presenta alle Commissioni parlamentari per i previsti pareri contiene il prospetto che permetta di conformarsi a quanto richiesto da tutte le direttive e dall'accordo «Legiferare meglio»;

la mancanza del prospetto non consente al Parlamento e alle sue Commissioni, ma anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei casi in cui è richiesto il suo parere, di potere esprimere il prescritto parere di competenza sullo schema avendo a disposizione tutti gli elementi necessari e indispensabili per la corretta valutazione e il corretto controllo,

impegna il Governo

d'ora innanzi a presentare al Parlamento, insieme agli schemi di decreto legislativo che recepiscono direttive europee, il prospetto con le concordanze e che questo sia presentato ogni volta che viene sottoposto alle Camere uno schema per il previsto parere.

9/2449-C/9.Borghesi, Razzi, Formisano.

La Camera,

considerato che, nell'articolo 19 del provvedimento in esame recante misure contro l'inquinamento provocato dalle navi, in recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, dovrà essere attuato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente disegno di legge;

rilevato che fino ad oggi alcune capitanerie di porto hanno interpretato in maniera restrittiva il comma 6 dell'articolo 295 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in recepimento della direttiva 2005/35/CE, includendo le navi da crociera tra quelle che esercitano normali servizi di linea e quindi, assoggettate a tali normative, che prevedono l'emissione limite di zolfo non superiore al 1,5 per cento all'interno delle acque territoriali; visto che si è presa finalmente coscienza di questa pesante restrizione che, ad oggi, non consentirebbe il normale svolgimento dell'attività crocieristica all'interno delle nostre acque territoriali con grave nocumento per tutto il settore turistico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del suddetto comma al fine di riesaminarlo dandone un parere chiarificatore, così come avviene negli altri paesi della Comunità europea, dove le navi da crociera non sono considerate navi fornitrici di un normale servizio passeggeri di linea.

9/2449-C/10.Di Caterina.

La Camera,

considerato che, nell'articolo 19 del provvedimento in esame recante misure contro l'inquinamento provocato dalle navi, in recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, dovrà essere attuato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente disegno di legge;

rilevato che fino ad oggi alcune capitanerie di porto hanno interpretato in maniera restrittiva il comma 6 dell'articolo 295 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in recepimento della direttiva 2005/35/CE, includendo le navi da crociera tra quelle che esercitano normali servizi di linea e quindi, assoggettate a tali normative, che prevedono l'emissione limite di zolfo non superiore al 1,5 per cento all'interno delle acque territoriali; visto che si è presa finalmente coscienza di questa pesante restrizione che, ad oggi, non consentirebbe il normale svolgimento dell'attività crocieristica all'interno delle nostre acque territoriali con grave nocumento per tutto il settore turistico,

impegna il Governo

a valutare gli aspetti applicativi del suddetto comma al fine di tenere presenti anche le esigenze legate al settore turistico.

9/2449-C/10.(Testo modificato nel corso della seduta)Di Caterina.

La Camera,

visto che tra le principali contestazioni mosse all'Italia nella procedura di infrazione 2006/2131 vi è il tema delle

deroghe a cacciare specie non cacciabili previste dalla direttiva 79/409/CEE all'articolo 9 e dalla legge 157/1992 all'articolo 19-*bis*;

considerato che:

si tratta di uno dei motivi più gravi di infrazione in cui, in tema venatoria, l'Italia è incorsa in questi anni. Tra le contestazioni mosse dalla Commissione europea vi è l'applicazione scorretta del regime di deroga, utilizzato come un «espediente» per autorizzare la caccia ordinaria a specie che non sono cacciabili;

in questo senso vi è una contestazione specifica che la Commissione dell'Unione europea muove all'Italia: quello di essersi dotata, dopo aver deciso la regionalizzazione del sistema delle deroghe (nel 2002 con la legge n. 221 che inserisce nella legge n. 157 del 1992 l'articolo 19-*bis*), di un sistema di controllo delle deroghe regionali troppo macchinoso, intempestivo e inefficace dato che tale sistema è previsto al comma 4 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157 e prevede una serie talmente complicata di passaggi che, prima che il sistema sia attivato, la deroga da annullare ha già consumato i suoi effetti,

impegna il Governo

con l'ordine del giorno in questione, come chiesto dalla Commissione europea, a snellire il sistema di controllo e intervento dello Stato, riducendo i passaggi necessari ad attivare l'intervento di annullamento statale sui provvedimenti di deroga difformi da quanto previsto dalle normative,

ad introdurre l'obbligo per le regioni di applicare il regime di deroga attraverso atti amministrativi, in modo da rendere possibile l'intervento dello Stato in caso di atto difforme dalla normativa.

9/2449-C/11.Catanoso.

La Camera,

premessi che:

in tutta Europa i calendari venatori sono predisposti per specie, ovvero prevedendo periodi di prelievo

differenziato per le diverse specie, considerando e tutelando i diversi periodi di nidificazione e migrazione;

la legge n. 157 del 1992 invece prevede che le regioni predispongano i propri calendari venatori entro una griglia temporale molto rigida, che non tiene conto delle mutate abitudini della fauna selvatica alle luce delle consistenti mutazioni climatiche in atto,

impegna il Governo

a tenere in adeguata considerazione quanto sopra premesso, predisponendo gli atti necessari per adeguare la nostra normativa a quella in vigore negli altri paesi europei, prevedendo seppur limitati periodi di anticipo e posticipo delle attuali stagioni venatorie e dando sostegno alle iniziative parlamentari in tal senso già presentate.

9/2449-C/12.Nola, Bellotti, Biava, Beccalossi, Raisi, Luciano Rossi, Faenzi, Ceroni, Barbieri, Pizzolante, Germanà.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame determina i principi e i criteri direttivi cui si dovrà attenere il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi per il recepimento della direttiva comunitaria 2008/6 relativa al mercato dei servizi postali;

il servizio postale universale è gestito ora con riserva di legge da Poste Italiane spa attraverso un contratto di programma con lo Stato sottoscritto per il triennio 2006-2008 e successivamente non più rinnovato anche se prorogato di fatto;

sono numerose le segnalazioni di carenze e insufficienze del servizio postale in varie parti del Paese, come emerge dagli atti di sindacato ispettivo che settimanalmente sono all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari e per le quali appare necessario che il Ministero vigilante svolga con puntualità il ruolo di controllo ad esso attribuito per legge;

è pertanto necessario che il Governo si attivi decisamente, anche in vista della liberalizzazione del mercato postale a partire dal 1° gennaio 2011, affinché il livello delle prestazioni previste dal contratto di programma con

Poste Italiane, con oneri rilevanti per il bilancio dello Stato, non subisca ridimensionamenti e sia pienamente corrispondente alle esigenze dei cittadini e delle imprese in tutte le aree del territorio nazionale;
è altresì importante che il Governo affronti con chiarezza il ruolo futuro di Poste Italiane spa, società partecipata dal Ministero dell'economia e dalla Cassa depositi e prestiti, che, da quella data, si troverà ad operare senza riserva di legge e in regime di concorrenza con altri operatori privati,

impegna il Governo

a riferire urgentemente al Parlamento circa lo stato di attuazione del Contratto di programma attualmente in corso con Poste Italiane con una puntuale verifica dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in conseguenza degli oneri sostenuti dal bilancio dello Stato;

a predisporre adeguati indirizzi circa il futuro dell'azienda per puntualizzarne il ruolo nel quadro del processo di liberalizzazione di prossima attuazione.

9/2449-C/13.Lovelli, Fiorio, Ferrari, Lucà, Meta, Gentiloni Silveri, Fiano, Codurelli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame - nell'allegato B e secondo le modalità di cui all'articolo 19 - recepisce la direttiva 2009/123/CE, la quale è volta a garantire che ai responsabili di scarichi in mare di sostanze inquinanti (anche quando essi siano persone giuridiche) siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;

nel Mezzogiorno esiste oggi anche il grave problema delle sostanze nocive che, nelle città portuali e nelle isole minori, vengono scaricate nell'aria da traghetti e aliscafi mediamente vecchi, inefficienti ed altamente inquinanti,

impegna il Governo

alla luce del quadro di maggiore attenzione al tema dell'inquinamento prodotto dalle navi introdotto dalla direttiva 2009/123/CE, a valutare l'opportunità di eventuali ulteriori provvedimenti che - sia sanzionando i comportamenti irresponsabili, sia incentivando il ricambio del naviglio ormai vetusto e inefficiente - vadano a incidere anche sul problema dell'inquinamento dell'aria generato, nelle città portuali e nelle isole minori, da traghetti e aliscafi.

9/2449-C/14.Cosenza,

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 ha disposto l'attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto prevedendo l'istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra;

in particolare gli articoli 6, 11 e 21 del citato decreto disciplinano le modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per i gestori di impianti di produzione e l'assegnazione e il rilascio delle quote di emissione, nonché i parametri per disporre la chiusura e sospensione degli stessi; oggi in un momento storico economico condizionato da una profonda crisi appare opportuno prevedere interventi che mitigino le disposizioni citate al fine di non indebolire oltremodo le imprese che a causa delle difficoltà sono costrette alla sospensione della produzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere provvedimenti, anche di natura legislativa, volti ad evitare che imprese in difficoltà, anche momentanea, tenuto conto del delicato momento storico economico, siano ulteriormente penalizzate dalle disposizioni legislative vigenti.

9/2449-C/15.Mereu, Cera.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 denominato «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» recepisce e rende operativa nel nostro Paese la direttiva comunitaria 2007/65/CE nella parte relativa al *product placement*, cioè all'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche, in film e prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini;

il *product placement* costituisce uno strumento già molto diffuso nei maggiori paesi europei e negli USA ed è un'importante modalità di finanziamento per le aziende produttrici di *fiction* televisive e opere cinematografiche,

impegna il Governo

ad adottare, anche in altro provvedimento, nel quadro più generale delle misure anticrisi a sostegno dell'economia del Paese, interventi anche di carattere normativo diretti a dare piena attuazione al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/65/CE, in modo particolare alla parte che riguarda il *product placement*, istituendo tra l'altro un periodo di sperimentazione nel quale destinare direttamente alle aziende produttrici di *fiction* ed opere cinematografiche i proventi derivanti dal *product placement*.

9/2449-C/16.Carlucci, Barbareschi.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 43 della legge comunitaria 2009 prevede che le regioni debbano richiedere all'ISPRA un parere: oggetto di tale richiesta di parere sono gli studi e le analisi scientifiche che debbono essere redatti dalle regioni sulla base di quanto previsto dalla direttiva 79/409 dell'Unione europea;

che l'ISPRA, sulla base del proprio regolamento istitutivo (articolo 1, comma 3) è sottoposto alla vigilanza del ministro dell'ambiente, il quale impartisce direttive generali alle quali «l'istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.

impegna il Governo

nella persona del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad impartire all'ISPRA una specifica direttiva affinché i pareri redatti dall'Istituto, nella materia relativa alla programmazione venatoria ed in particolare per ciò che attiene i pareri previsti dall'articolo 43, siano di carattere scientifico e redatti in stretta attinenza all'articolo 4 della direttiva 79/409, tenendo conto della guida interpretativa alla direttiva stessa pubblicata dalla Commissione europea.

9/2449-C/17.Pini, Consiglio, Stucchi, Pirovano, Stefani, Dozzo, Negro, Fogliato, Callegari, Rainieri, Dal Lago, Guido Dussin, Luciano Dussin, Caparini.